

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 1

a iniziativa del Consigliere Biancani

presentata in data 30 ottobre 2020

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2012 N. 31
“NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA”,
COSÌ COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2020 N. 29

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 31/2012)

1. Il comma 3 bis dell'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 (Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua), così come introdotto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 luglio 2020, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 "Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua") è sostituito dal seguente:

"3 bis. Le linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione di cui al comma 3 sono aggiornate dalla Giunta regionale, con periodicità di norma triennale, secondo le modalità e le procedure per l'approvazione dei medesimi progetti individuate dall'Assemblea legislativa regionale ai sensi della lettera l) del comma 3, previo parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale competente e sentita la Commissione assembleare competente."

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.